



# CSE SANITÀ

Federazione Professioni Sanitarie,  
Sociali, Tecniche e Amministrative  
**DIPARTIMENTO FEDERALE SPIF**



Sede Legale: Corso Martinetti, 36 1/A - 16149 - Genova

Segreteria Nazionale: C.da Serra del Pantano s.n.c.

Sito Internet: [www.spif.it](http://www.spif.it) – Emails: [segreteriapresidente@spif.it](mailto:segreteriapresidente@spif.it) – [presidente.spif@pec.it](mailto:presidente.spif@pec.it)

fax 0934 19 73 006 – Tel. 800.910.554

Onorevoli colleghi,

il presente disegno di legge che sottoponiamo alla approvazione di tutte le forze politiche presenti all'Assemblea regionale siciliana, nasce dalla consapevolezza del ruolo determinante che ha la fisioterapia nella prevenzione, nella cura e per migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Per tale ragione riteniamo necessario intervenire con una regolamentazione legislativa concernente le modalità di autorizzazione e di accreditamento della figura professionale del fisioterapista. Ciò in funzione della necessaria tutela dei diritti del malato a trattamenti fisioterapici idonei e della difesa dal preoccupante e dilagante fenomeno dell'abusivismo professionale.

In questa direzione l'articolo 1 indica specificatamente nelle finalità della legge quella di promuovere la piena valorizzazione professionale del fisioterapista nella rete sanitaria regionale, oltre a quella di favorire il potenziamento e il decentramento delle attività sanitarie territoriali e di facilitare l'accesso da parte dei cittadini a professionisti che erogano prestazioni con garanzie di qualità e il più vicino possibile alla propria abitazione.

L'articolo 2 disciplina le modalità per l'autorizzazione e l'accredimento degli studi professionali di fisioterapia statuendo che i requisiti minimi dei locali sono quelli che le vigenti disposizioni di legge stabiliscono per l'apertura degli studi professionali. Al comma 2 del medesimo articolo si stabilisce, inoltre, che le singole ASP, annualmente e sulla base delle esigenze territoriali, valutate le risorse disponibili, comunicano, tramite specifici bandi, le zone carenti, il numero di prestazioni accreditabili e le modalità per la presentazione delle domande atte a predisporre una specifica graduatoria dei soggetti accreditabili.

All'articolo 3 si statuisce che l'erogazione dei servizi, nelle more che vengano istituiti l'Albo e gli Ordini professionali, può essere effettuata esclusivamente da fisioterapisti in possesso di titolo abilitante ai sensi della vigente normativa.

Le prestazioni possono essere erogate sia a carico del Servizio sanitario, previa prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, che su prescrizione medica in regime privato con onere a carico del cittadino (articolo 4).

Su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, il fisioterapista può erogare, ai sensi dell'articolo 5, all'interno del proprio studio professionale e a domicilio del paziente le seguenti prestazioni professionali:

a) definizione del programma prestazionale per gli aspetti di propria competenza, volto all'individuazione ed al superamento del bisogno riabilitativo;

b) attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psico-motorie e

cognitive utilizzando terapie fisiche, manuali, massoterapiche ed occupazionali;

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA NAZIONALE

Contrada Serra del Pantano, SN CALTANISSETTA - CL FAX: 09341973006

SEDE LEGALE

Corso Martinetti, 36 1/A 16149 - Genova



# CSE SANITÀ

Federazione Professioni Sanitarie,  
Sociali, Tecniche e Amministrative  
**DIPARTIMENTO FEDERALE SPIF**



Sede Legale: Corso Martinetti, 36 1/A - 16149 - Genova

Segreteria Nazionale: C.da Serra del Pantano s.n.c.

Sito Internet: [www.spif.it](http://www.spif.it) – Emails: [segreteriapresidente@spif.it](mailto:segreteriapresidente@spif.it) – [presidente.spif@pec.it](mailto:presidente.spif@pec.it)

fax 0934 19 73 006 – Tel. 800.910.554

c) verifica delle risposdenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale.

All'articolo 6 si stabilisce che, nelle more della definizione di specifiche modalità di controllo, sarà l'Azienda sanitaria locale territorialmente competente a verificare e valutare periodicamente la corretta applicazione della legge.

L'articolo 7 concerne la disciplina della remunerazione delle prestazioni erogabili che è issata ad un massimo di otto prestazioni giornaliere.

Le prestazioni, inoltre, dovranno essere erogate su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, riportanti la dicitura 'Richiesta prestazioni fisioterapiche'. Ogni richiesta consente la fruizione di n. 10 sedute fisioterapiche sino ad un tetto massimo di sei richieste per assistito, per un massimo di sessanta prestazioni, nell'arco dell'anno. Le aziende sanitarie locali provinciali corrisponderanno, a carico del proprio bilancio, ai professionisti convenzionati le prestazioni sanitarie riabilitative per singola tipologia nei limiti di cui al tariffario minimo nazionale sanitario.

Nel medesimo articolo si stabilisce, inoltre, il divieto di svolgere all'interno dello studio professionale ed a domicilio del paziente tutte quelle attività, che ai sensi della vigente normativa in materia, richiedano la diretta presenza e responsabilità del medico.

## **DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE**

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge è finalizzata a promuovere la piena valorizzazione professionale del fisioterapista nella rete regionale, a favorire il potenziamento e il decentramento delle attività sanitarie territoriali nonché a consentire ai cittadini di rivolgersi a professionisti che erogano prestazioni con garanzie di qualità e il più vicino possibile alla propria abitazione.

Art. 2.

Autorizzazione e accreditamento

1. Per l'autorizzazione e l'accREDITAMENTO degli studi professionali di fisioterapia, i requisiti minimi dei locali sono quelli che le vigenti normative stabiliscono per l'apertura degli studi professionali.

2. Le singole Aziende sanitarie provinciali annualmente, sulla base delle esigenze territoriali e valutate le risorse disponibili, comunicano tramite specifici bandi le aree non sufficientemente servite, il numero di prestazioni accreditabili e le modalità per la presentazione delle domande al fine di predisporre una graduatoria dei soggetti accreditabili.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA NAZIONALE

Contrada Serra del Pantano, SN CALTANISSETTA - CL FAX: 09341973006

SEDE LEGALE

Corso Martinetti, 36 1/A 16149 - Genova



# CSE SANITÀ

Federazione Professioni Sanitarie,  
Sociali, Tecniche e Amministrative  
**DIPARTIMENTO FEDERALE SPIF**



Sede Legale: Corso Martinetti, 36 1/A - 16149 - Genova

Segreteria Nazionale: C.da Serra del Pantano s.n.c.

Sito Internet: [www.spif.it](http://www.spif.it) – Emails: [segreteriapresidente@spif.it](mailto:segreteriapresidente@spif.it) – [presidente.spif@pec.it](mailto:presidente.spif@pec.it)

fax 0934 19 73 006 – Tel. 800.910.554

## Art. 3.

### Professionisti abilitati

1. In attesa dell'istituzione dell'albo e dell'ordine professionale dei fisioterapisti, l'erogazione dei servizi di cui alla presente legge può essere effettuata esclusivamente da fisioterapisti in possesso di titolo abilitante ai sensi della vigente normativa.

## Art. 4.

### Regime delle prestazioni

1. Le prestazioni di cui alla presente legge possono essere erogate sia a carico del servizio sanitario regionale, previa prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, sia su prescrizione medica in regime privato con onere a carico del cittadino.

## Art. 5.

### Prestazioni erogabili

1. Su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, il fisioterapista può erogare all'interno del proprio studio professionale e presso il domicilio del paziente le seguenti prestazioni professionali:

- a) definizione del programma prestazionale per gli aspetti di propria competenza, volto all'individuazione ed al superamento del bisogno riabilitativo;
- b) attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive utilizzando terapie fisiche, manuali, massoterapiche ed occupazionali;
- c) verifica delle risposnde della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale.

## Art. 6.

### Attività di controllo

1. Nelle more della definizione di specifiche modalità di controllo, l'Azienda sanitaria locale territorialmente competente verifica e valuta periodicamente la corretta applicazione della presente legge.

## Art. 7.

### Remunerazione dei nuovi servizi e requisiti minimi

1. La remunerazione delle prestazioni erogabili ai sensi dell'articolo 5 avviene sino ad un massimo di otto prestazioni giornaliere.
2. Le prestazioni sono erogate su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, riportante la dicitura 'Richiesta prestazioni fisioterapiche'. Ogni richiesta consente la

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA NAZIONALE

Contrada Serra del Pantano, SN CALTANISSETTA - CL FAX: 09341973006

SEDE LEGALE

Corso Martinetti, 36 1/A 16149 - Genova



# CSE SANITÀ

Federazione Professioni Sanitarie,  
Sociali, Tecniche e Amministrative  
**DIPARTIMENTO FEDERALE SPIF**



Sede Legale: Corso Martinetti, 36 1/A - 16149 - Genova

Segreteria Nazionale: C.da Serra del Pantano s.n.c.

Sito Internet: [www.spif.it](http://www.spif.it) – Emails: [segreteriapresidente@spif.it](mailto:segreteriapresidente@spif.it) – [presidente.spif@pec.it](mailto:presidente.spif@pec.it)

fax 0934 19 73 006 – Tel. 800.910.554

fruizione di dieci sedute fisioterapiche sino ad un tetto massimo di sei richieste per assistito, per un massimo di sessanta prestazioni, nell'arco dell'anno. Le aziende sanitarie provinciali corrispondono, a carico del proprio bilancio, ai professionisti convenzionati le prestazioni sanitarie riabilitative per singola tipologia nei limiti di cui al tariffario minimo nazionale sanitario.

3. Non possono essere svolte all'interno dello studio professionale e presso il domicilio del paziente le attività che, ai sensi della vigente normativa in materia, richiedono la diretta presenza e responsabilità di un medico.

Art. 8.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA NAZIONALE

Contrada Serra del Pantano, SN CALTANISSETTA - CL FAX: 09341973006

SEDE LEGALE

Corso Martinetti, 36 1/A 16149 - Genova